REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1233/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2013

recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (*Aphia minuta* e *Pseudaphia ferreri*) e dello zerro (*Spicara smaris*) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo ([1]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

(2) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.

(3) In data 8 ottobre 2012 la Commissione ha ricevuto dalla Spagna una richiesta di deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del precitato regolamento per l'utilizzo di sciabiche da natante per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (*Aphia minuta* e *Pseudaphia ferreri*) e dello zerro (*Spicara smaris*) nelle sue acque territoriali nella Comunità autonoma delle Isole Baleari.

(4) La richiesta riguarda le navi registrate nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per l'ambiente rurale e marino delle Isole Baleari, che hanno un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e che opereranno nell'ambito di un piano di gestione inteso a regolamentare la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (*Aphia minuta* e *Pseudaphia ferreri*) e dello zerro (*Spicara smaris*) con sciabiche da natante.

(5) Il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca: in caso di cessazione dell'attività di una delle 60 navi autorizzate, esso prevede infatti che soltanto una nave di capacità pari o inferiore, in termini di stazza e di potenza, possa sostituire la nave in questione.

(6) In occasione della riunione plenaria svoltasi dal 5 al 9 novembre 2012, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la deroga chiesta dalla Spagna e il corrispondente progetto di piano di gestione.

(7) La Spagna ha adottato il piano di gestione con il decreto 44/2013 del 4 ottobre che istituisce un piano di gestione plurinsulare per la pesca tradizionale con sciabiche da natante nelle acque delle Isole Baleari ([2]), in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(8) La deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(9) In particolare, i fondali di pesca in questione sono limitati, date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale e la distribuzione geografica delle specie bersaglio, presenti esclusivamente in determinate zone delle aree costiere a profondità inferiori a 50 m.

(10) Inoltre, la pesca non può essere praticata con altri attrezzi, non ha un impatto significativo su habitat protetti ed è molto selettiva, poiché le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondo marino. Eventuali materiali prelevati dal fondale potrebbero infatti danneggiare le specie bersaglio e renderne praticamente impossibile la cernita, data la taglia estremamente ridotta dei pesci.

(11) La deroga chiesta dalla Spagna riguarda un numero limitato di navi (60).

(12) Le attività di pesca in questione rispettano le condizioni stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 relativo agli habitat protetti, dal momento che il piano di gestione istituito dalla Spagna vieta espressamente la pesca nelle zone che ospitano habitat protetti.

([1]) GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

([2]) Decreto 44/2013, de 4 de octubre, por el que establece el Plan de Gestión Pluriinsular para la Pesca con Artes de Tiro Tradicionales en Aguas de las Illes Balears. *Butlletí Oficial de les Illes Balears* n. 137 del 5.10.2013, pag. 47345.

(13) Le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano, poiché riguardano i pescherecci da traino.

(14) Poiché le attività di pesca in questione sono altamente selettive, presentano effetti trascurabili sull'ambiente e non sono interessate dalle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1967/2006, possono essere ammesse a beneficiare della deroga relativa alla dimensione minima delle maglie di cui all'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Non si applicano pertanto le norme relative alle dimensioni minime delle maglie di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

(15) Il piano di gestione spagnolo include misure per la sorveglianza delle attività di pesca e soddisfa pertanto le condizioni fissate all'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ([1]).

(16) Le attività di pesca in questione sono praticate a una distanza molto ridotta dalla costa e non interferiscono dunque con le attività di altre navi.

(17) Il piano di gestione spagnolo garantisce che le catture delle specie di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano minime e che le attività di pesca non siano mirate alla cattura di cefalopodi.

(18) È pertanto opportuno che la deroga richiesta venga concessa.

(19) La Spagna deve trasmettere informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione.

(20) In linea con quanto chiesto dalla Spagna, la durata di validità della deroga sarà limitata, affinché sia possibile adottare tempestivamente misure di gestione correttive qualora la relazione trasmessa alla Commissione evidenzi un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e consentire nel contempo di approfondire le conoscenze scientifiche onde elaborare un piano di gestione più efficiente.

(21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali della Spagna adiacenti alla costa della Comunità autonoma delle Isole Baleari, alla pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (*Aphia minuta* e *Pseudaphia ferreri*) e dello zerro (*Spicara smaris*) effettuata con sciabiche da natante utilizzate da navi:

a) registrate nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per l'ambiente rurale e marino delle Isole Baleari;

b) aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; nonché

c) titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

La deroga si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Piano di sorveglianza e relazione

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Spagna trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione di cui all'articolo 1, lettera c).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.